



COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 Data 17-09-20

OGGETTO:TARI 2020 : CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E AGEVOLAZIONI

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto..

Alla Prima convocazione in sessione D'urgenza, che é stata partecipata a tutti i componenti del Consiglio Comunale, a norma di legge, risultano presenti ed assenti:

CAVERNI LUDOVICO	P	CIARUFFOLI MANUELA	P
SANTI AUGUSTO	P	VAUDAGNA BIANCA ROSA	P
MOLLAROLI FAUSTO	P	FRATTESI MARINELLA	P
VENNARUCCI ALEX	A	POGGETTI GIANLUCA	P
CASACCIA GOFFREDA	P	CATENA MARINA	P

Assegnati n. 10

Presenti n. 9

In carica n. 10

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il DOTT. LUDOVICO CAVERNI in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale DR.SSA NADIA BERTONI.
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

MOLLAROLI FAUSTO
POGGETTI GIANLUCA
CATENA MARINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTI:

l'art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 secondo il quale “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

il D.L. 34/2020 coordinato con la legge di conversione 17/7/2020 n.77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” con il quale, all'art. 107 c. 2, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine di approvazione dei bilanci comunali, e con esso per la deliberazione delle sopracitate tariffe ed aliquote, è stato, da ultimo, differito al 30.9.2020;

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime
la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO:

che l'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

che per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del

D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze

Delibera di Consiglio n. 29 del 17-09-2020 - pag.3 - Comune di Serra
Sant'Abbondio

- assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
 - come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
 - come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, con l'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «*in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*»;

che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «*per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*» e, quindi, anche nell'anno 2020;

che, successivamente all'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

che i commi 4 e 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27 stabiliscono che:«*il termine per la determinazione delle tariffe della*

TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, alla luce delle citate nuove disposizioni, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la relativa riscossione, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

EVIDENZIATO quindi che, *l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;

VISTA la deliberazione di C.C. del 30/03/2019 n. 4, con cui sono state approvate tra l'altro le tariffe della TARI per l'anno 2019;

VISTO l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 il quale ha equiparato in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

PRESO ATTO della delibera 158/2020, ARERA la quale presenta diverse problematiche applicative;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni

di legge vigenti;

RITENUTO avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario

sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;



COMUNE DI SERRA SANT' ABBONDIO (Provincia di Pesaro e Urbino)

RITENUTO opportuno, su proposta della Giunta, prevedere per l'anno 2020 una riduzione - sotto forma di agevolazione - del 50%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, alle utenze non domestiche che abbiano registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nei mesi marzo, aprile e maggio 2020 (lockdown) rispetto a quanto fatturato nello stesso periodo dell'anno precedente. Tale diminuzione del fatturato andrà dimostrata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'Ufficio Tributi metterà a disposizione il relativo modello da utilizzare ed effettuerà in ordine a tali dichiarazioni i dovuti controlli;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 - ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n.118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Sindaco Presidente in uno con la relativa proposta;

UDITI gli interventi dei consiglieri Casaccia Goffreda, Santi Augusto e Poggetti Gianluca nonché le successive delucidazioni fornite dal Sindaco;

DATO ATTO che sia l'esposizione del Sindaco Presidente che i successivi interventi sono stati registrati con sistema di trascrizione in simultanea on - line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la pubblicazione dello stesso documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Serra Sant'Abbondio, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

DATO ATTO altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale;

PRESO ATTO:

dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei settori interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

del parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROCEDUTO a votazione in forma palese ed ottenuta l'unanimità dei voti favorevoli;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto espresso in narrativa, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020;

3. di stabilire che l'eventuale differenza tra P.E.F. 2019 e P.E.F. 2020 verrà recuperata in un'unica soluzione nel 2021;

4. di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 30/03/2019 n. 4 dando atto che per gli studi professionali si applicano le tariffe per gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019;

5. di approvare per l'anno 2020 una riduzione - sotto forma di agevolazione - del 50%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, alle utenze non domestiche che abbiano registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nei mesi marzo, aprile e maggio 2020 (lockdown) rispetto a quanto fatturato nello stesso periodo dell'anno precedente. Tale diminuzione del fatturato andrà dimostrata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'Ufficio Tributi metterà a disposizione il relativo modello da utilizzare ed effettuerà i dovuti controlli sulle dichiarazioni;

6. di dare atto che la suddetta disposizione ha natura regolamentare ed, in quanto tale, costituisce integrazione del vigente Regolamento Tari;

7. di dare atto altresì :

che le agevolazioni una tantum di cui al punto precedente ammontano a circa € 5.500,00 e che tale importo (minor gettito Tari 2020) viene finanziato con mezzi propri di bilancio;

che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche ed atipiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;

che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;

8. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate di seguito indicate:

TARI	Acconto	1 ^a rata: 31 ottobre 2020
	Saldo	2 ^a rata: 31 gennaio 2021

9.di stabilire altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2020, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata;

10.di provvedere *entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;*

11.di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la sua pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

12.di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di poter dare tempestiva comunicazione di quanto con la stessa deciso alla cittadinanza.

Del che é stato redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DOTT. LUDOVICO CAVERNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA NADIA BERTONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal .

Serra S.Abbondio

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
RAG. EMILIANO CATENA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno: 17-09-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000);

Serra S.Abbondio lì, 17-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERTONI DR.SSA NADIA